



CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Gestione in concessione della rete infrastrutturale a banda larga. Capitolato

SOMMARIO

- Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO3
- Art. 2 – DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO3
- Art. 3 – DESCRIZIONE DELLA RETE3
- Art. 4 – PRESTAZIONI E SERVIZI3
- Art. 5 – MANUTENZIONE4
- Art. 6 – SERVIZI DI CONNETTIVITÀ ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI4
- Art. 7 – SERVIZI DI CONNETTIVITÀ ALL'UTENZA FINALE E AD OPERATORI TERZI4
- Art. 8 – MONITORAGGIO E QUALITÀ DEI SERVIZI5
- Art. 9 – STRUTTURA PER LA GESTIONE DEI DISSERVIZI5
- Art. 10 – ORGANIZZAZIONE DEL RAPPORTO CON L'AMMINISTRAZIONE5
- Art. 11 – VARIAZIONI DELLA CONSISTENZA DELLA RETE6
- Art. 12 – UTILIZZO DI INFRASTRUTTURE PROPRIE O DI SOGGETTI TERZI6
- Art. 13 – PROPRIETÀ DELLE RETI7
- Art. 14 – EROGAZIONE DEI SERVIZI E PENALI7
- Art. 15 – SICUREZZA7
- Art. 16 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO7
- Art. 17 – BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE8
- Art. 18 – CONSEGNA / RICONSEGNA DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE8
- Art. 19 – RESPONSABILITÀ9
- Art. 20 – COPERTURE ASSICURATIVE9
- Art. 21 – GARANZIA DEFINITIVA10
- Art. 22 – CESSIONE CONTRATTO, CAUSE DI RISOLUZIONE E RECESSO10
- Art. 23 – CONTROVERSIE10
- Art. 24 – SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE10
- Art. 25 – CODICI DI COMPORTAMENTO11
- Art. 26 – TUTELA DATI PERSONALI11

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Oggetto del contratto è la gestione in concessione, la manutenzione e la razionalizzazione della rete infrastrutturale a banda larga dell'Amministrazione Metropolitana di Firenze, come meglio descritto nel seguito del presente capitolato e dei relativi allegati.

Art. 2 – DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO

1. La durata del contratto sarà di 12 (dodici) mesi a decorrere dal 01/07/2023. La consegna potrà essere disposta dall'Amministrazione anche nelle more della stipula del contratto.
2. Quale contributo alle spese di gestione dell'infrastruttura l'Amministrazione corrisponderà al Concessionario un importo di Euro 138.000,00, oltre IVA, secondo il cronoprogramma riportato nel seguito.
3. Per l'utilizzo in concessione della rete il Concessionario corrisponderà all'Amministrazione delle royalties sul fatturato complessivo derivante dai servizi erogati sulla rete dal Concessionario. Dette royalties sono determinate nella misura del 7% del fatturato.

Art. 3 – DESCRIZIONE DELLA RETE

1. L'infrastruttura di rete oggetto della concessione, realizzata nell'ambito di tre distinti interventi, comprende una rete di trasporto in tecnologia mista consistente in un anello in fibra ottica ed alcune diramazioni realizzate con collegamenti punto-punto wireless – in banda sia licenziata (SDH/PDH) che non licenziata (“Hiperlan” a 5 GHz) – ed una rete di accesso realizzata prevalentemente in tecnologia wireless in banda non licenziata oltre ad alcune terminazioni attestate direttamente sulla rete in fibra ottica; la rete è rappresentata schematicamente nell'Allegato A (“schema logico e consistenza della rete”).
2. Più specificatamente, nella sua configurazione iniziale la rete comprendeva, oltre ad un tratto di rete in fibra di proprietà (a servizio della sede di Pratolino) e di alcuni tratti in uso da altro ente (a servizio di alcune sedi nell'area urbana), un anello in fibra ottica (prevalentemente in IRU, con scadenza 30/06/2023) su cui era stato attestato un insieme di POP con apparati SDH (ADM) e/o IP/MPLS (router/switch); su detti POP erano stati attestati collegamenti in radiofrequenza punto-punto – su banda licenziata (SDH 155M, PDH 34M) o non licenziata (5GHz) – per raggiungere altri POP e/o stazioni radio base (BS) per l'erogazione del servizio all'utenza finale. Gli apparati in radiofrequenza sono installati su strutture – condivise o ad uso esclusivo, di proprietà, in uso gratuito o in affitto da terzi – di varia tipologia, con caratteristiche variabili in funzione della posizione del singolo POP e dell'area servita; gli apparati sono ricoverati in armadi tecnici (*shelter*) o locali tecnici. Le informazioni relative ai singoli POP ed alle interconnessioni fra gli stessi POP sono riportate nel predetto Allegato A. Le configurazioni ivi indicate sono da considerarsi tipologiche e indicative (in quanto passibili di variazioni per esigenze di servizio del Concessionario). L'effettiva consistenza è nota al Concessionario entrante in quanto coincidente col concessionario uscente che ne ha curato in autonomia la gestione e la razionalizzazione negli ultimi anni; all'atto della consegna si prescinderà pertanto dalla puntuale constatazione dell'attuale consistenza.
3. La rete comprende infine un sistema di autenticazione per hot-spot Wi-Fi, utilizzato per l'erogazione di un servizio di connettività pubblica per l'utenza nomadica.
4. La rete può essere interconnessa, attraverso specifico POP ubicato presso la sede del TIX, con la Rete Telematica Regione Toscana.

Art. 4 – PRESTAZIONI E SERVIZI

1. Il presente capitolato disciplina l'esercizio in concessione della rete, comprensivo della gestione, della manutenzione e della razionalizzazione della rete stessa, nonché dell'erogazione del servizio di connettività all'utenza sul territorio.
2. Nell'ambito del contratto il Concessionario è obbligato all'erogazione delle prestazioni ed al rispetto delle prescrizioni di cui al presente capitolato.
3. In particolare, rientrano fra gli obblighi del Concessionario:
 - a) la gestione, la manutenzione preventiva (sia programmata che non) e la manutenzione correttiva necessarie ad assicurare il funzionamento e la conservazione dell'infrastruttura nonché degli impianti accessori, dei sistemi e dei software che ne assicurano il funzionamento, in modo da garantire il mantenimento delle prestazioni tecniche e dei livelli di servizio per l'utenza attestata

Gestione in concessione della rete infrastrutturale a banda larga. Capitolato

- sulla rete in virtù dei contratti stipulati direttamente tra il Concessionario e l'utenza stessa (residenziale, commerciale, pubblica, ecc.);
- b) l'attuazione del piano di razionalizzazione dei POP, perseguendo gli obiettivi e nei termini indicati nell'allegato A;
 - c) compatibilmente con l'effettiva disponibilità dell'infrastruttura necessaria
 - a. Perogazione del servizio di connettività fra le sedi della Città Metropolitana servite dalla rete e la manutenzione delle relative terminazioni utente;
 - b. la gestione del servizio di autenticazione e di connettività Wi-Fi per l'utenza nomadica;
 - d) il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni impartiti dalle autorità preposte.
4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri ed i costi ricorrenti di qualunque tipo comunque legati all'esercizio ed all'uso in concessione dell'infrastruttura di rete, ivi inclusi quelli relativi ad affitti, utenze, licenze per le frequenze, tributi, ecc., nonché tutti gli oneri connessi all'attuazione del piano di razionalizzazione.

Art. 5 – MANUTENZIONE

1. Compete al Concessionario la manutenzione degli apparati, delle componenti e degli impianti oggetto della Concessione. Su richiesta dell'Amministrazione, il Concessionario dovrà comunicare le operazioni di manutenzione eseguite sull'infrastruttura di rete.
2. Di ogni danno arrecato, anche da terzi, a beni mobili ed immobili, nonché agli impianti dati in uso, sarà responsabile soltanto il Concessionario che dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle riparazioni e ai ripristini che risulteranno necessari e dovuti sotto il controllo dei competenti uffici dell'Amministrazione
3. Nel caso di inadempienza da parte del Concessionario, l'Amministrazione può prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi di spettanza del Concessionario, diffidandolo ad eseguire i lavori entro un congruo termine. In caso di inadempimento reiterato, l'Amministrazione può disporre la revoca della concessione. Nel caso in cui gli interventi rivestano carattere di particolare urgenza, accertato l'inadempimento del Concessionario, sarà cura dell'Amministrazione effettuarli direttamente con addebito delle relative spese.

Art. 6 – SERVIZI DI CONNETTIVITÀ ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1. Per il servizio di connettività intranet per le sedi pubbliche sono previste le seguenti prestazioni in termini di capacità:
 - a) 100% della banda disponibile sulla rete di trasporto sulla parte di rete che serve esclusivamente le utenze pubbliche (collegamenti GigabitEthernet o FastEthernet, ovvero le tratte in fibra ottica della MAN a servizio delle sedi dell'Amministrazione Metropolitana sul territorio del Comune di Firenze, e del Parco Mediceo di Villa Demidoff a Pratolino);
 - b) accesso con BP e BMG (in upload e download) indicate dall'Amministrazione per le singole sedi con accesso cablato, fermo restando quanto specificato al precedente punto e previa verifica di fattibilità;
 - c) raccolta del traffico su rete GBE MAN con capacità di banda compatibili con il totale dei volumi di traffico scambiati dall'insieme delle utenze pubbliche.
2. Il servizio è erogato con livello di qualità *best effort*, compatibilmente con l'effettiva disponibilità dell'infrastruttura necessaria.

Art. 7 – SERVIZI DI CONNETTIVITÀ ALL'UTENZA FINALE E AD OPERATORI TERZI

1. È facoltà del Concessionario erogare il servizio di connettività all'utenza finale avvalendosi delle componenti dell'infrastruttura oggetto della concessione.
2. Attraverso la rete potranno essere erogati servizi di connettività anche da parte di altri operatori di telecomunicazione. Gli operatori interessati potranno quindi richiedere al Concessionario l'accesso alla rete, tanto a livello di rete trasporto quanto a livello di rete di accesso, per offrire in proprio servizi di connettività sul territorio coperto dalla rete.
3. Le prestazioni del servizio dovranno essere conformi a quelle previste dai contratti stipulati con i singoli utenti/operatori.
4. Il Concessionario è tenuto ad intervenire, a livello sia di infrastruttura di rete (di trasporto, accesso e di servizio), sia di terminazioni utente, sia di servizi, per garantire i livelli concordati con i singoli utenti/clienti.

5. Il Concessionario è tenuto ad informare preventivamente l'utenza circa possibili disservizi connessi ad interventi programmati. Il Concessionario è altresì tenuto ad informare l'utenza nel caso di interventi di razionalizzazione che non garantissero più l'erogazione del servizio attraverso componenti dell'infrastruttura, proponendo all'utenza interessata soluzioni alternative equivalenti.

Art. 8 – MONITORAGGIO E QUALITÀ DEI SERVIZI

1. Il Concessionario deve monitorare costantemente – ovvero 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per 365 giorni all'anno – la qualità di erogazione dei servizi di connettività.
2. In caso di allarme e/o malfunzionamento delle reti di trasporto e/o di accesso, il Concessionario, senza aspettare alcuna segnalazione, dovrà attivarsi per la verifica delle cause che hanno generato l'allarme stesso, la rimozione di dette cause ed il ripristino del servizio se necessario.
3. Il Concessionario dovrà garantire il servizio di segnalazione guasti e gestione dei malfunzionamenti relativamente a tutti i servizi offerti.
4. Con periodicità trimestrale il Concessionario dovrà produrre all'Amministrazione un rapporto sul funzionamento e sull'utilizzo della rete. Per il periodo di riferimento, in detto rapporto dovranno essere riportati
 - a) i livelli di qualità del servizio, ed in particolare almeno
 - i. il periodo di indisponibilità del servizio di connettività per singolo POP;
 - ii. il periodo di indisponibilità del servizio di connettività per l'intera rete;
 - b) dati relativi all'utilizzo della rete, ed in particolare almeno
 - i. i volumi di traffico, sia Internet che intranet (valori medi, di picco, cumulati);
 - ii. il numero di utenze attivate e cessate nel periodo, classificate per tipologia di utenza;
 - iii. il numero di utenze attive per ciascun POP al termine del periodo di riferimento;
 - iv. le eventuali richieste inoltrate dal Concessionario da parte di altri operatori per l'utilizzo della rete ai fini del trasporto e dell'accesso. Per ogni richiesta dovrà essere indicato l'oggetto della richiesta e l'esito; in caso di diniego dovrà essere fornita adeguata motivazione;

Art. 9 – STRUTTURA PER LA GESTIONE DEI DISSERVIZI

1. Al fine di gestire adeguatamente il servizio di connettività verso l'utenza il Concessionario dovrà prevedere almeno il seguente insieme minimo di servizi:
 - a) apertura e chiusura delle richieste di interventi di manutenzione e/o di segnalazione dei guasti;
 - b) gestione e tracciamento dei guasti, delle richieste di intervento e delle segnalazioni, provenienti sia dalla struttura del Concessionario, sia dall'utenza;
 - c) diagnostica dei collegamenti;
 - d) diagnostica degli apparati che compongono le reti di trasporto e di accesso.
2. Ai fini dell'inoltro delle richieste di assistenza e/o manutenzione per le terminazioni utente il Concessionario dovrà attivare almeno uno tra i seguenti canali:
 - a) telefonico;
 - b) telematico (posta elettronica e/o formulario interattivo sul sito web).
3. Tali canali dovranno essere comunicati agli utenti.

Art. 10 – ORGANIZZAZIONE DEL RAPPORTO CON L'AMMINISTRAZIONE

1. Il Concessionario dovrà individuare, fra il proprio personale, i soggetti preposti alla gestione del rapporto con l'Amministrazione. In particolare, il Concessionario dovrà indicare un referente per le attività tecniche (gestione e manutenzione della rete).
2. Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 82/2005, per le comunicazioni da inviarsi al Concessionario l'Amministrazione potrà avvalersi della posta elettronica certificata (PEC), utilizzando gli indirizzi di cui all'art. 6 del medesimo D.Lgs. 82/2005.
3. Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione l'eventuale cambiamento di indirizzo di PEC. L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità conseguente alla mancata comunicazione di tale cambiamento.

Art. 11 – VARIAZIONI DELLA CONSISTENZA DELLA RETE

1. Nel periodo della concessione il Concessionario potrà apportare variazioni alla consistenza iniziale ed alla configurazione dell'infrastruttura secondo quanto riportato nel presente articolo.
2. Fermi restando i livelli di servizio nei confronti dell'utenza, per una più funzionale e/o efficiente gestione della rete, nell'esercizio dell'attività d'impresa il Concessionario ha facoltà di procedere autonomamente nell'organizzazione e nell'attuazione della gestione della rete così come nella razionalizzazione della spesa necessaria al funzionamento della rete nel suo insieme e dei singoli impianti (es. rinegoziazione dei canoni di locazione, delle utenze, ecc.).
3. Previa autorizzazione dell'Amministrazione, il Concessionario ha inoltre facoltà di procedere con
 - a) la razionalizzazione della rete nel suo insieme così come dei singoli impianti (es. disattivazione di punti di accesso sui quali non risultano attive utenze);
 - b) la sostituzione, a carico dello stesso Concessionario, di componenti dell'infrastruttura con altre soluzioni (es. tecnologicamente più avanzate, più efficienti, più facilmente mantenibili, ecc.).
4. Previa comunicazione all'Amministrazione, ha altresì facoltà di procedere con l'installazione, a carico dello stesso Concessionario, di ulteriori componenti dell'infrastruttura qualora questi non interferiscano con le componenti pre-esistenti;
5. Fatto salvo quanto sopra, il Concessionario provvede all'attuazione del piano di razionalizzazione, riportato nell'Allegato A, procedendo all'esecuzione delle attività necessarie per raggiungere i singoli obiettivi. In particolare
 - a) obiettivo "A": rimozione di ogni elemento riferibile alla rete – cioè, componente attivo o passivo e/o supporto, in base alla configurazione del singolo POP – e liberazione di ogni area e/o struttura di terzi, con conseguente risoluzione dei contratti di locazione oltre che degli altri contratti in essere per utenze elettriche o altre tipologie di servizi. L'Amministrazione non riprenderà in carico i POP (o singoli elementi degli stessi) ricadenti in questo obiettivo;
 - b) obiettivo "B": disattivazione del POP e contestuale eliminazione delle possibili cause di pericolo, con rimozione degli elementi installati all'esterno (antenne, apparati, supporti, eventuali accessori, ecc.), disattivazione degli apparati installati all'interno, interruzione dell'alimentazione elettrica per quadri ed apparati, asportazione delle batterie dagli eventuali gruppi di continuità, ecc. Riconsegna del POP all'Amministrazione;
6. Eventuali componenti sostituiti e/o rimossi nell'ambito delle predette attività dovranno essere dismessi a carico del Concessionario;
7. Ad ogni scadenza prevista dal piano di razionalizzazione verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale con l'indicazione delle componenti oggetto di razionalizzazione. L'Amministrazione potrà richiedere al Concessionario lo svolgimento di sopralluoghi congiunti, al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e quindi la nuova consistenza.
8. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente capitolato il Concessionario dovrà inoltrare documentata richiesta all'Amministrazione.
9. In ogni caso, a fronte di una qualsivoglia variazione della rete (in termine di caratteristiche fisiche, logiche, topologiche, funzionali, tecniche, ecc.), il Concessionario è tenuto ad aggiornare la relativa documentazione tecnica, con particolare riferimento a
 - a) schemi di rete a livello fisico (tratte, giunzioni, terminazioni), logico e funzionale;
 - b) manualistica e configurazione degli apparati;
 - c) documentazione ed elaborati per la sicurezza;
 - d) eventuali autorizzazioni, licenze e quant'altro previsto dalla normativa vigente per la realizzazione dei singoli interventi e per l'esercizio della rete.

Art. 12 – UTILIZZO DI INFRASTRUTTURE PROPRIE O DI SOGGETTI TERZI

1. È facoltà del Concessionario utilizzare, per l'esercizio della rete, eventuali infrastrutture di soggetti terzi e/o proprie, sia preesistenti che di nuova realizzazione. Un elenco non esaustivo di tali infrastrutture è costituito da mezzi trasmissivi quali fibra ottica spenta o rame, cavidotti, locali per ricovero apparati, pali o tralicci, ecc.
2. L'eventuale ricerca ed individuazione sul territorio di tali infrastrutture è a carico del Concessionario.
3. Limitatamente alla disponibilità dei locali per il ricovero degli apparati e di supporti (es. pali, tralicci, ecc.) per l'installazione di antenne è consentita anche la stipula di contratti di affitto.
4. Al termine della Concessione i suddetti contratti di affitto dovranno essere stati risolti dal Concessionario dopo che lo stesso avrà provveduto a liberare le aree e/o i supporti oggetto dei singoli contratti di affitto.

5. In ogni caso, al termine della Concessione non potrà ricadere sull'Amministrazione alcun onere per l'utilizzo di aree e/o supporti di proprietà di terzi o dello stesso Concessionario.

Art. 13 – PROPRIETÀ DELLE RETI

1. Per la durata della Concessione le infrastrutture in fibra ottica di proprietà dell'Amministrazione, in uso da terzi o acquisite in IRU da terzi sono affidate in gestione al Concessionario, che ne potrà disporre per le finalità previste dal presente capitolato.

Art. 14 – EROGAZIONE DEI SERVIZI E PENALI

1. I servizi erogati sulla rete in favore dell'Amministrazione sono erogati in modalità *best effort*.
2. I servizi erogati sulla rete in favore degli utenti finali e/o di altri operatori sono erogati con livelli di servizio ed eventuali penalità definiti dai singoli contratti di fornitura stipulati dal Concessionario con i propri clienti.
3. Fatti salvi i casi concordati tra l'Amministrazione ed il Concessionario o imputabili a fatti non dipendenti dal Concessionario, per mancato rispetto dei tempi nell'attuazione del piano di razionalizzazione verrà applicata una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo oltre i termini previsti dal piano.

Art. 15 – SICUREZZA

1. Il Concessionario è obbligato ad adempiere direttamente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), ed in particolare
 - a) a dare comunicazione all'Amministrazione, in applicazione D.Lgs. 81/08 e ai sensi dell'art.2, co. 1, lett.b, del nominativo del Datore di Lavoro (ovvero colui che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione ne ha la responsabilità, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa) e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 - b) ad informare gli addetti circa le procedure, le norme comportamentali, i divieti e le limitazioni necessari per la riduzione dei rischi riportati nel "DUVRI";
 - c) a verificare l'idoneità ed il corretto operato degli addetti, con riferimento alle capacità tecniche, alla formazione ed ai requisiti eventualmente necessari per le specifiche attività.
2. L'Amministrazione concedente resta estranea ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo: di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto relativo al rapporto di lavoro, di prestazione d'opera o di servizi.

Art. 16 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il Concessionario assume sia i rischi commerciali connessi alla redditività della gestione ed alla commercializzazione dei servizi, sia i rischi industriali connessi ai costi di esercizio ed alla gestione dell'attività di impresa.
2. Il canone dovuto dall'Amministrazione al Concessionario quale contributo alle spese di gestione dell'infrastruttura è corrisposto in rate trimestrali posticipate, a fronte di emissione di fattura preventivamente autorizzata dall'Amministrazione, secondo il seguente cronoprogramma

Data	Contributo (€, IVA escl.)
30/09/2023	20.500,00
31/12/2023	43.000,00
31/03/2024	41.000,00
30/06/2024	33.500,00

3. Il benessere alla fatturazione è subordinato alla ricezione del rapporto trimestrale di cui all'art. 8, co. 4 del presente capitolato ed alla verifica degli adempimenti contrattuali. Alla scadenza del contratto il benessere è altresì subordinato alla comunicazione da parte del Concessionario dei dati utili alla determinazione dell'importo delle royalties dovute all'Amministrazione.
4. Il pagamento delle royalties dovute all'Amministrazione nella misura offerta in sede di gara dovrà essere effettuato dal Concessionario entro 30 giorni dall'emissione della fattura da parte

dell'Amministrazione. Detta fattura sarà emessa dall'Amministrazione a seguito della produzione della contabilità riferita alla gestione della rete, dalla quale dovrà risultare il fatturato complessivo derivante dai servizi erogati sulla rete dal Concessionario, così come determinati dai contratti attivati (sia con gli utenti finali sia con altri operatori che hanno richiesto accesso alla rete).

5. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Concessionario potrà sospendere, neanche parzialmente, le prestazioni e, comunque, le attività previste nel Contratto.
6. Qualora il Concessionario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto ex art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice dichiarazione unilaterale da comunicarsi con comunicazione trasmessa tramite PEC o raccomandata A/R da parte dell'Amministrazione.
7. Fatte salve le altre disposizioni del presente capitolato e del contratto, la cauzione definitiva resterà vincolata fino al pagamento delle royalties per l'ultimo anno di esercizio in concessione della rete.
8. Il Concessionario, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati alla Concessione di cui al presente capitolato, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche con l'impegno a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari dell'Amministrazione, ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.
9. Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire la medesima clausola di tracciabilità nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla Concessione di cui al presente capitolato. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Città metropolitana di Firenze, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
10. Le violazioni alla L. 136/2010 e s.m. comporteranno la risoluzione del contratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della suddetta Legge.
11. Il pagamento di un importo superiore al limite di legge è soggetto alla verifica di cui al D.M. 40/2008.
12. Ogni eventuale cessione di credito relativa alla Concessione di cui al presente capitolato potrà effettuarsi con le modalità di cui all'art. 106, co. 13 del D.Lgs 50/2016.
13. In caso di esito negativo della verifica di regolarità contributiva e retributiva del Concessionario e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 30, co. 5 e co. 6 del D.Lgs 50/2016 è previsto l'intervento sostitutivo dell'Amministrazione nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 30 co. 5 e co. 6 dello stesso D.Lgs 50/2016.

Art. 17 – BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso che il Concessionario impieghi e/o fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa. Il Concessionario è pertanto responsabile per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, ferma restando l'esclusione di responsabilità del Concessionario in merito alle modalità di utilizzo del servizio di connettività e dei dispositivi da parte dell'utenza e/o da parte di terzi, ivi compreso il contenuto o le modalità di comunicazioni trasmesse attraverso il servizio di connettività.
2. Il Concessionario assumerà l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso di fondatezza della medesima, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto recuperando le somme versate.
4. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o contestazione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.

Art. 18 – CONSEGNA / RICONSEGNA DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE

1. Con la consegna della concessione il Concessionario assume la gestione della rete in oggetto nello stato e nelle condizioni in cui si trova, sia dal punto di vista strutturale, sia delle certificazioni, licenze ed autorizzazioni in essere.

Gestione in concessione della rete infrastrutturale a banda larga. Capitolato

2. Alla data della consegna, il Concessionario aggiudicatario subentra al Concessionario uscente negli affitti, nelle utenze, nelle licenze per le frequenze, ed in ogni altro onere legato all'esercizio ed all'uso in concessione dell'infrastruttura di rete.
3. Poiché il Concessionario entrante coincide con il Concessionario uscente, si prescinde dalla ricognizione dei singoli impianti, senza che il Concessionario possa eccepire alcunché.
4. L'inventario delle consistenze della rete sarà aggiornato dal Concessionario in caso di variazioni.
5. Qualora all'atto della riconsegna si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati e addebitati al Concessionario con detrazione dal deposito cauzionale di cui all'art. 21.
6. Il Concessionario è comunque tenuto, nel corso della gestione, all'immediato reintegro delle attrezzature che, per cause a lui riconducibili, divenissero inutilizzabili o che venissero rimosse dall'impianto.
7. Al termine della concessione saranno trasferite dal Concessionario all'Amministrazione (o ad altro soggetto da questa individuato) e senza oneri per l'Amministrazione le sole componenti dell'infrastruttura dei POP ricadenti nell'obiettivo "A" escluse dal piano di razionalizzazione.
8. Il Concessionario uscente è tenuto a fornire tutte le informazioni (documenti, manuali, autorizzazioni, licenze, configurazioni, ecc.) relative agli elementi oggetto di riconsegna, fornendo l'assistenza necessaria al subentro laddove richiesta.
9. Fatte salve le altre disposizioni del presente capitolato e del contratto, la cauzione definitiva resterà vincolata fino al completamento della riconsegna della rete ed alla verifica dell'avvenuto assolvimento da parte del Concessionario di tutti gli oneri previsti.

Art. 19 – RESPONSABILITÀ

1. L'Amministrazione è esclusa da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da incidenti subiti dagli addetti alla gestione ed alla manutenzione, dagli utenti dei servizi e da eventuali prestatori d'opera.
2. Nel rispetto della normativa vigente, il Concessionario, sotto la propria responsabilità, potrà avvalersi di società o ditte esterne per l'espletamento delle attività di gestione e manutenzione della rete.
3. Il Concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.
4. Il Concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature costituenti la rete oggetto della concessione ed esonera espressamente, senza alcuna riserva, l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità ed assume pienamente ed incondizionatamente l'onere della responsabilità civile e penale verso terzi.
5. Il Concessionario è diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti tecnologici.
6. Il Concessionario può esercitare il diritto di rivalsa, informando i competenti uffici dell'Amministrazione, nei confronti di chiunque provochi danni materiali all'infrastruttura di rete, a persone o cose.

Art. 20 – COPERTURE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario è obbligato a stipulare singole e specifiche polizze assicurative per
 - a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni a persone e/o a cose a tutela dei rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi oggetto della Concessione di cui al presente capitolato, con massimale almeno pari ad Euro 3.000.000,00 unico per sinistro;
 - b) C.A.R. (Contractor's All Risks), con massimale almeno pari ad Euro 500.000,00 unico per sinistro. La copertura della suddetta polizza è da intendersi vincolante, per il Concessionario, come previsto dall'art. 103 c. 7 del Codice. La polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:
 - i. danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute e/o gestite;
 - ii. danni ai locali e alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
 - iii. danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto.
2. Il Concessionario è inoltre tenuto a dimostrare che per la sua attività dispone di una copertura assicurativa per i danni a terzi da violazione delle norme in materia di privacy.
3. I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata della concessione ed una fotocopia autentica dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali ed eventuali

integrative od aggiuntive) dovrà essere depositata presso l'Amministrazione, prima dell'inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benessere. Il Concessionario si impegna inoltre a fornire per tempo all'Amministrazione una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza.

4. Si precisa che la stipula delle predette polizze viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela dell'Amministrazione appaltante e degli utenti del servizio, pertanto l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo il Concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati. L'Amministrazione sarà quindi tenuta indenne per eventuali danni non coperti dalle polizze assicurative ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.

Art. 21 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la concessione, per la sottoscrizione del contratto il Concessionario è tenuto a costituire una "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 103, co. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, e con le previsioni espresse di cui al co. 4 del medesimo articolo, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale.
2. La garanzia può essere utilizzata dall'Amministrazione anche in caso di mancati pagamenti relativi ad oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento della rete e attività connesse, così come per l'addebito di eventuali penali.
3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'Amministrazione proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente capitolato.
4. Detta cauzione rimane vincolata fino al termine degli effetti della concessione e potrà essere svincolata solo con comunicazione da parte del servizio competente dell'Amministrazione.

Art. 22 – CESSIONE CONTRATTO, CAUSE DI RISOLUZIONE E RECESSO

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art 106 dello stesso D.Lgs 50/2016.
2. Si dà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile nei seguenti casi:
 - a) per quanto previsto all'art. 108, co.1 e co. 2 del D.Lgs 50/2016;
 - b) in caso di transazioni finanziarie, relative a tutte le attività di cui al presente capitolato, non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L. 136/2010;
 - c) in caso di cessione del contratto, in tutto o in parte;
 - d) in caso di subappalto non autorizzato;
 - e) in caso di violazione dei Codici di comportamento di cui al successivo art. 25.
 - f) in caso di violazione dell'art. 53, co. 16-ter del D.Lgs 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors);
 - g) in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti generali e speciali;
 - h) negli ulteriori casi previsti dal presente capitolato.
3. Le cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e ritardo, nonché le modalità procedurali sono disciplinate e individuate nei relativi articoli del D.Lgs 50/2016.
4. L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016, la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle somme dovute per legge. È fatto divieto al Concessionario di recedere dal contratto.

Art. 23 – CONTROVERSIE

1. In caso intervengano controversie nell'esecuzione del presente contratto o connesse allo stesso, trova applicazione la parte VI, titolo I "Contenzioso" del D.Lgs 50/2016, con esclusione dell'arbitrato. Qualora non venga raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Firenze.

Art. 24 – SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto a carico del Concessionario.

2. Agli effetti fiscali il contratto verrà assoggettato all'imposta di registro in misura fissa (ai sensi dell'art. 11, Tariffa parte prima, del T.U. approvato con DPR n. 131/1986) e all'imposta di bollo in misura forfettaria sul contratto originale e sugli allegati non soggetti a bollo fin dall'origine.

Art. 25 – CODICI DI COMPORTAMENTO

1. Il Concessionario dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” e dal Codice adottato dalla Città Metropolitana di Firenze che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto. Il Codice di comportamento della Città Metropolitana, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 176 del 20 dicembre 2013, è consultabile al seguente indirizzo: <http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente-2/codici-di-comportamento-e-disciplinari/>

Art. 26 – TUTELA DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, per quanto attiene i dati personali, l'Amministrazione informa il Concessionario che i dati personali sono acquisiti e trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
2. Titolare del trattamento dei dati personali è la Città Metropolitana di Firenze, il responsabile del trattamento è il Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie e Sistemi Informativi, ed il responsabile della protezione dei dati (RDP) è il Dott. Cini Otello (tel: 0552760756; posta-e: rpddprivacy@cittametropolitana.fi.it).